



*Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici - Ufficio IX
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.*

Prot. n. _____

Roma, 16 settembre 2006

OGGETTO: Parere su “Schema di disegno di legge recante: disposizioni in materia di esami si Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica”

Premessa

Il Consiglio Nazionale della P.I., dopo aver esaminato il disegno di legge recante “disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, Università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica,” e la relativa relazione illustrativa dell’ufficio legislativo, apprezza l’intenzione di “ restituire dignità all’esame di Stato per renderlo credibile sia di fronte all’Università, sia di fronte al mondo del lavoro”.

Si condivide la dichiarata intenzione di voler restituire serietà agli studi ed in particolare la previsione di riconsiderare la composizione della commissione degli esami di Stato, la reintroduzione del giudizio di ammissione e l’obbligo per gli alunni di “saldare i debiti scolastici”. Tutto ciò va nella logica di giungere nel breve periodo ad una riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione centrato sulle attese della società civile e del mondo del lavoro e di ridare prestigio e dignità alla funzione docente, attualmente mortificata ed avvilita dalla normativa vigente, anche attraverso l’importanza che si viene a riconoscere allo strumento didattico - educativo della valutazione.

Il Consiglio Nazionale della P.I. è consapevole che la riforma degli esami di stato avrebbe dovuto seguire il compimento della riforma del secondo ciclo, tuttavia il provvedimento in esame coglie una emergenza che trova ampia eco nel mondo della scuola e nella società civile che non riconosceva più valore a una prova che aveva progressivamente perso significato.

Passando a considerare l’impianto complessivo della legge 425/97 integrata dalle modifiche del DDL in esame, *il Consiglio Nazionale della P.I.* evidenzia come la legge 425/97 affermi che gli esami di stato “ hanno come fine la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi (art1, comma 1) e che la certificazione rilasciata debba “dare trasparenza alle competenze, conoscenze capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione di titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea”(art.6) .

E' da ritenere pertanto che l'esame di stato, stante la legge 425/97, risponda essenzialmente alla esigenza di accertare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni nel corso degli studi e che per questo disponga di un sistema di valutazione che, nel presupporre un nuovo modo di fare scuola ed un assetto metodologico didattico- relazionale centrato sulla individualizzazione dell'insegnamento – apprendimento, è funzionale alla rilevazione delle “capacità elaborative, logiche e critiche” raggiunte dagli alunni e delle competenze maturate per risolvere problemi ed adattarsi a situazioni operative.

L'art. 2 delega, invece, il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a “ realizzare appositi percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati di eccellenza”, aspetti questi di significativa rilevanza che esigono conseguentemente la riformulazione dell'attuale regolamento attuativo della legge 425/97.

Lo sviluppo di competenze, a parere del *Consiglio Nazionale della P.I.*, non va finalizzato infatti né alla gestione di compiti, né all'adattamento a situazioni contingenti, quanto piuttosto alla acquisizione di una capacità di attivazione critica nei confronti dei problemi che, se non esclude approcci operativi, li trasvaluta nell'ottica della costruzione di una progettualità personale sulla quale innestare scelte progressivamente sempre più consapevoli e meditate.

In tal senso, la fase formativa, intesa nella sua più ampia accezione, risulta un nodo strategico da valorizzare e il *Consiglio Nazionale della P.I.* non può non condividere il richiamo fatto nel testo del disegno di legge in esame ad un'interazione tra scuola, università, AFAM e mondo del lavoro ai fini di una puntuale e consistente azione di orientamento post-secondario e professionale. Nel contempo, non può esimersi dal sottolineare come proprio detta azione di orientamento debba trovare sostegno in una attenta e mirata politica scolastica e del lavoro ed in un percorso di studi che conduca ad esame di stato centrato sulla conoscenza della personalità dei singoli alunni e non solo sulle competenze da questi conseguite ai fini della risoluzione di problemi operativi.

Il *Consiglio Nazionale della P.I.* auspica che, nell'adozione dei provvedimenti attuativi della delega, il Governo assuma la cultura dell'orientamento come un profilo qualificante dei processi di istruzione e di formazione e di raccordo tra scuola, università e mondo del lavoro al fine di promuovere e di valorizzare la persona nella sua qualità di studente, di cittadino e di lavoratore.

Entrando nel merito il *Consiglio Nazionale della P.I.* formula le seguenti considerazioni:

La valorizzazione degli esami di stato

La valorizzazione degli esami di stato non è solo un preciso dovere del governo e dei soggetti educanti, ma anche una prova di civiltà che chiama a precise responsabilità l'intera società. Ed è in forza di tale assunto che il *Consiglio Nazionale della P.I.*, assicura il proprio sostegno ad ogni azione politica volta a garantire visibilità e chiara destinazione di scopo agli esami di stato. In tale contesto si deve tener conto dell'attività didattica e progettuale assicurata dai docenti all'interno della scuola dell'autonomia e del processo di innovazione che proprio il riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ha generato ed in un certo senso indirizzato.

Se l'esame di stato è diventato un vuoto rituale mal sopportato dai docenti e dagli alunni le cause non vanno dunque cercate all'interno della scuola, ma fuori di essa ed in particolare nelle maglie di una politica scolastica che non ha saputo né consolidare il valore legale del titolo di studio, né stabilire forme di costruttivo raccordo tra la scuola ed il mercato del lavoro, ed ha preferito affidare alla sola Università e alle istituzioni dell'alta formazione il compito di selezionare

gli alunni meritevoli di accedere ai corsi post-secondari. La possibilità di dare all'esame di stato quella dignità che oggi appare alquanto appannata e, nel contempo, di qualificare l'offerta formativa in coerenza con le attese della società civile e le indicazioni dell'unione europea, a parere del *Consiglio Nazionale della P.I.*, si realizza solo affermando e garantendo la funzione istituzionale della scuola all'interno di un sistema formativo che veda quali elementi qualificanti la serietà degli studi, la valorizzazione delle eccellenze, il pieno riconoscimento della professionalità docente e l'interazione di tutti i soggetti preposti alla educazione ed alla formazione dei giovani. Allo scopo di garantire il pieno riconoscimento all'esame di stato, il *Consiglio Nazionale della P.I.* ritiene, altresì, che la valutazione dei risultati ottenuti nell'ultimo triennio abbia già avuto adeguata considerazione nei crediti assegnati al candidato in sede di esame e che, quindi, non debba rappresentare un ulteriore titolo di merito per l'accesso ai percorsi post-secondari.

Una questione non solo lessicale

La valutazione degli alunni riveste una significativa rilevanza sia ai fini di una loro serena crescita, sia in vista dell'accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze da essi maturate. Devono, pertanto, essere precisate, in sede di definizione del regolamento attuativo, in termini inequivocabili le condizioni necessarie ed utili all'ammissione degli alunni agli esami sotto il profilo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze loro richieste, considerata altresì la condivisa natura propedeutica agli esami di stato che il legislatore riconosce allo scrutinio finale dell'ultimo anno del corso di studi.

Modelli organizzativi

Il *Consiglio Nazionale della P.I.*, nel condividere l'esigenza di rivedere la composizione della commissione di esame di stato evidenzia come la composizione di detta commissione nei termini fissati dal novellato art. 4, comma 1 (essa "è composta da non più di sei commissari), mal si concilia con il percorso di studi attualmente previsto in alcuni istituti, ed in particolare in quelli a vocazione tecnica, professionale ed artistica, per cui la dizione in parola andrebbe emendata, onde assicurare una più funzionale corrispondenza tra il numero dei commissari di esame (ferma restante la presenza di tanti docenti interni quanti sono i docenti esterni) ed il numero delle materie oggetto di esame. Se poi si passa da un'analisi di portata quantitativa ad una di natura qualitativa, il *Consiglio Nazionale della P.I.* non può esimersi dal richiamare il legislatore a considerare la composizione della commissione esaminatrice in coerenza con le finalità degli esami di stato e di conseguenza a prevedere la presenza di soggetti esterni alla scuola, quali sono da considerare i professori universitari e i ricercatori, a condizione che sia stata nel contempo attivata una azione politica interessata a favorire un reale e costruttivo raccordo tra scuola, università ed AFAM.

Ammissione all'esame di stato

Le norme regolamentanti l'ammissione all'esame di stato portano l'attenzione sulle conoscenze, abilità e competenze che gli alunni devono acquisire nel corso degli studi e, in particolare, dell'ultimo anno. L'obbligo fatto agli alunni di saldare gli eventuali debiti scolastici pregressi sta a significare l'importanza che rivestono le conoscenze disciplinari ai fini della certificazione finale. Ne consegue che anche i candidati esterni devono dare prova delle conoscenze e delle competenze propedeutiche all'esame di stato e che devono essere, pertanto, sottoposti ad una valutazione tanto oggettiva quanto rigorosa, in misura pari a quella prevista per i candidati interni.

Il colloquio di esame

IL *Consiglio Nazionale della P.I.* condivide la tesi secondo la quale la valorizzazione degli esami di stato dipende dalla serietà delle prove e dalla oggettività della valutazione, nonché dalla rispondenza con il percorso di studi effettuato dagli alunni e dalla capacità di saper rispondere alle attese della società, del mondo accademico e del mercato del lavoro e non può quindi che valutare positivamente il dettato di cui al novellato art.3 comma 3, e ritenere, al pari del legislatore, che il colloquio d'esame debba svolgersi " su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso". Risulta di conseguenza inaccettabile la disposizione di cui al novellato art. 4 comma 8 che riconosce alle commissioni esaminatrici la possibilità di condurre il colloquio di esame per aree disciplinari, in quanto verrebbe meno, oltre al principio della collegialità, proprio quell'accertamento delle capacità dell'alunno a confrontarsi su argomenti di carattere multi disciplinare che, in altra parte, si dice di voler assicurare. In ogni caso è auspicabile che la individuazione dei commissari di esame e dei presidenti, trattandosi di utilizzazione del personale, venga effettuata sulla base di criteri condivisi, concordati a livello nazionale. Il *Consiglio Nazionale della P.I.* ritiene, infine, che la misura dei compensi debba essere oggetto di contrattazione già a partire dall'anno scolastico in corso, considerato che è prevista la relativa copertura finanziaria e che quindi non sussistono validi motivi per un suo differimento collegato al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Norme transitorie

A proposito delle norme transitorie, il *Consiglio Nazionale della P.I.* evidenzia come il testo non consideri la particolare condizione degli alunni che frequentano nell'a.s 2006-2007 il secondo ed il terzo anno del corso di studio. Al riguardo il *Consiglio Nazionale della P.I.* suggerisce che per detti alunni sia istituito l'obbligo di saldare gli eventuali debiti scolastici contratti nell'anno precedente già a partire dal medesimo anno scolastico. Ciò per evitare che gli stessi possano giungere alla conclusione del loro iter formativo, che andrà oltre il previsto biennio di transizione, senza aver avuto né la possibilità né il richiamo ad ottemperare all'obbligo di legge di cui al novellato art. 2 – comma 1, lett. a).

Nella logica di quanto sopra, si propongono i seguenti emendamenti all'articolato:

Articolo 1 – sostitutivo dell' art. 2 legge 425/97:

comma 3 :

- aggiungere dopo " ... classe successiva" " e dell'ultimo anno";
- sopprimere da "L'esame preliminare è sostenuto è stato assegnato;"
- aggiungere alla fine del comma "L'esame preliminare è sostenuto con la commissione degli esami di stato, opportunamente integrata".

comma 6 : per evitare possibili fraintendimenti, pare necessario aggiungere dopo "... secondaria superiore" "in Italia" .

Articolo 1 – sostitutivo dell' art. 3 legge 425/97:

art. 3 – comma 5 :

- aggiungere dopo "45 punti per la valutazione delle prove scritte" "assegnando non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove e riportando tale valutazione nella certificazione finale";
- aggiungere alla fine del comma "A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione, può essere attribuita dalla commissione "la lode" o una speciale "menzione di merito".

Articolo 1 – sostitutivo dell' art. 4 legge 425/97:

comma 1 :

- sopprimere la dizione “non più di sei commissari” e sostituirla con la formulazione “sei commissari nei casi in cui le discipline da esaminare siano fino a 12, otto commissari nei casi in cui siano in numero maggiore.” ;
- aggiungere dopo “ è nominata” “,sulla base di criteri e modalità predeterminati in sede nazionale”;

comma 3 :

- sostituire “determinati” con “ predeterminati in sede nazionale”.
- Aggiungere alla lettera d) alla fine “nonché i direttori dei conservatori e delle accademie”;
- inserire una lettera f) “i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), collocati a riposo da non più di tre anni.”;

comma 4 :

aggiungere alla fine “in servizio, o collocati a riposo da non più di tre anni.”;

comma 6 :

aggiungere alla fine del comma “Al fine di valorizzare una scambio ed un arricchimento di esperienze professionali, si privilegia l'utilizzo di docenti di istituzioni scolastiche di diversa tipologia o indirizzo.”;

comma 8:

sopprimere “e all'espletamento del colloquio.”;

comma 10:

- sopprimere “ omnicomprendivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e”;
- inserire dopo “...sono” “comprensivi del”
- sopprimere da “Fino al prossimo rinnovo delle finanze”

Articolo 2:

comma 1 - lettera b): aggiungere dopo “scuola” “,AFAM” e, inserire dopo, “al corso di laurea” “o al corso di diploma accademico”

comma 1 - lettera c): sostituire “la qualità dei risultati scolastici degli studenti” con “l'esito dell'esame di stato”;

comma 2 – lettera c): aggiungere dopo “...264” “e istituzioni AFAM” e sopprimere “,nell'ultimo triennio”

Articolo 3:

comma 1: aggiungere alla fine “Gli allievi che frequentano nell'anno scolastico 2006-2007 la terza e la seconda classe devono saldare gli eventuali debiti dell'anno precedente nel corso dello stesso anno scolastico. A partire dal medesimo anno scolastico è introdotto l'obbligo del superamento dei debiti almeno entro un biennio.”